

INFORMATIVA SUL DIRITTO DI OPPOSIZIONE ALLA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE PER IL MOD.730 / UNICO PRECOMPILATO DA PARTE DEL CLIENTE

Il D.Lgs. 175/2014, e il DM 01.09.2016 hanno introdotto l'obbligo per gli psicologi di trasmettere al "Sistema Tessera Sanitaria" (STS), i dati delle spese sanitarie sostenute dai pazienti.

I dati da comunicare al Sistema Tessera Sanitaria riguardano tutti gli assistiti che non si sono opposti, mentre l'Agenzia delle Entrate riceverà dal Sistema Tessera Sanitaria le informazioni riguardanti i soli contribuenti che rientrano nella platea dei destinatari della dichiarazione precompilata, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014 (Nota AdE 31 luglio 2015 Prot. n. 103408/2015).

Ai sensi di quanto stabilito dal DM 31.07.2015 Lei può esercitare l'opposizione all'invio dei dati, prima dell'emissione della fattura, tramite esplicita richiesta verbale, che verrà annotata in fattura. Tale opposizione non pregiudica la detrazione della spesa, bensì comporta esclusivamente che la fattura non venga inserita automaticamente nella dichiarazione dei redditi precompilata.

La informiamo che ai sensi della Legge 160/2019 la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%, le spetta a condizione che la parcella sia pagata con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (D.Lgs.241/1997).

Nel caso in cui Lei non si opponga, le informazioni contabili relative alle spese sanitarie da Lei sostenute verranno trasmesse all'Agenzia delle Entrate ai fini dell'elaborazione del mod.730/UNICO precompilato e risulteranno accessibili anche da parte dei soggetti ai quali Lei è, eventualmente, fiscalmente a carico (es: coniuge, genitori).

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 Detrazioni Fiscali

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con **versamento bancario o postale** ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.680.